

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)

Modifica del 13 novembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Il CNL economia domestica del 20 ottobre 2010¹ è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

	Franchi all'ora
a. per lavoratori non qualificati	18.55
b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	20.35
c. per lavoratori qualificati con AFC	22.40
d. per lavoratori qualificati con CFP	20.35

Art. 9 cpv. 2

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2016.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

13 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 221.215.329.4

